



COMUNE DI CASTELLALTO

(PROVINCIA DI TERAMO)

VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 21 - 64020 CASTELLALTO (TE)
tel. 0861- 4441 - fax 0861 - 444237 e mail comune.castellalto@tin.it

Prot. n. 4695 -

Castellalto, li 14 aprile 2020

ORDINANZA N. 67

Oggetto: Ulteriore proroga di misure di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 - Proroga efficacia disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 66 del 04.04.2020.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTI:

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "nelle more dell'adozione dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 recante "Disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **25 febbraio 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **1° marzo 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **4 marzo 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante*




misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio **8 marzo 2020** recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 08/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **9 marzo 2020** recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **dell'11 marzo 2020** recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”,* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il D.P.C.M. 22.03.2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute adottata in data **20 marzo 2020** recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01797), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il D.P.C.M.del 01/04/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02/04/2020), che ha disposto la proroga dell'efficacia fino al 13 aprile 2020 delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

VISTE, inoltre:


- l'Ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n. 2 dell'8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 individuazione comuni "zona rossa";



RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze Sindacali n. 60 del 13.03.2020, n. 61 del 18.03.2020 e n. 63 del 21.03.2020 con cui è stato, tra l'altro, disposto, con decorrenza scadente il 03.04.2020:

- la sospensione del mercato settimanale del lunedì a Castelnuovo Vomano in Via U.Foscolo, Via Meazza, Piazza Barendson, Via G.Milli e Piazza L.Sturzo, e del mercato del venerdì a Castellalto capoluogo – Piazza del Mercato - anche per il settore alimentare;
- la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali garantendo la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza contestuale per l'estremo saluto di un numero massimo di cinque persone e comunque riservandosi successive disposizioni, anche all'esito dell'evoluzione normativa ed epidemiologica;
- il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco, ai giardini pubblici ed ai campi da calcio e calcetto comunali presenti su tutto il territorio del Comune di Castellalto;
- il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, ovvero nel raggio dei 100 metri, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- l'obbligo di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- il divieto, nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio dimora ovvero nel raggio di 100 metri;
- in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
- la cittadinanza è tenuta a effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel comune o quelli nelle più immediate vicinanze, in modalità spesa intelligente (massimo una volta a settimana) salvo comprovate necessità di carattere medico/sanitarie ovvero nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l'attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora;
- la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 64 del 24.03.2020 con cui è stato autorizzato ai cittadini della vallata del Tordino del Comune di Castellalto e, nello specifico, delle frazioni di Villa Torre, Villa Zaccheo, Petriccione, Casemolino,



Campogrande, Villa Pasqualone, Santa Lucia, Villa Gramenzi, San Gervasio nonché di Castellalto capoluogo:

- solo ed esclusivamente per acquisto beni e prodotti alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1 al dpcm 11 marzo 2020, nonché per rifornimento di carburante e per usufruire dei servizi bancari, a spostarsi nel comune più vicino in un raggio di azione di 5 chilometri in linea d'aria, nella porzione di territorio compreso tra Piano D'Accio di Teramo e Bellante;
- i cittadini della vallata del Tordino, meglio sopra indicata, a spostarsi nel comune più vicino presso il quale si trovano anche le farmacie, nella porzione di territorio compreso tra il Comune di Bellante e San Nicolò a Tordino del Comune di Teramo;
- che lo spostamento è consentito solo una volta a settimana ed a un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 66 del 04 aprile 2020, avente ad oggetto: "Emergenza epidemiologica da COVID-19 – proroga efficacia disposizioni delle Ordinanze Sindacali n. 60 del 13.03.2020, n. 61 del 18.03.2020, n. 63 del 21.03.2020 e n. 64 del 24.03.2020";

RICHIAMATO il D.P.C.M. 10 aprile 2020, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020), avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)" con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 e recante l'applicazione delle misure urgenti di contenimento del contagio ivi riportate sull'intero territorio nazionale;

RITENUTO necessario, alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento nonché delle disposizioni restrittive confermate dal Governo, prorogare l'efficacia fino al 3 maggio 2020, nel rispetto del principio di precauzione, dei già adottati e come sopra richiamati atti sindacali ed, in specie dell'ultima Ordinanza Sindacale n. 66 del 04 aprile 2020, quivi per intero richiamata, della quale si è provveduto a verificare, attraverso globale, complessiva e responsabile ricognizione, la perdurante necessità e compatibilità con la normativa emergenziale oggetto di modifiche sempre più restrittive volta per volta disposte dai sopravvenuti provvedimenti governativi in attuazione del D.L. 19/2020 art. 1 e del D.L. 6/2020 (convertito in Legge n. 13/2020 art. 2, comma 3) e delle autorevoli correlate interpretazioni provenienti dal Ministero dell'Interno nonché delle Ordinanze della Regione Abruzzo, comunque applicabili ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.P.C.M. 10/04/2020;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA



E' prorogata l'efficacia delle disposizioni, compiutamente caratterizzate in premessa, delle Ordinanze Sindacali n. 60 del 13.03.2020, n. 61 del 18.03.2020, n. 63 del 21.03.2020, n. 64 del 24.03.2020 e n. 66 del 04 aprile 2020, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 03 maggio 2020, data di cessazione di efficacia del D.P.C.M. del 10/04/2020, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni e con efficacia territoriale limitata al Comune di Castellato.

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
- l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 206,00).

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

La Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.
La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Castellato;

La trasmissione di copia a:

- Prefetto della Provincia di Teramo;
- Questura di Teramo;
- Regione Abruzzo;
- Provincia di Teramo;
- Comando Carabinieri Provincia di Teramo;
- Comando della Guardia di Finanza di Teramo;
- Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vomano;
- Comando Polizia Locale di Teramo;
- Polizia Locale di Castellato.



IL SINDACO
Vincenzo DI MARCO